



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 89
Operativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Codice della Strada. Documenti assicurativi.

Circolare del Ministero dell'Interno n 300/A/5931/16/106/15.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 140/11, 23/14, 55/14, 90/15, 108/15 e 124/15.

Con nota in oggetto indicata ⁽¹⁾, il Ministero dell'Interno ha diramato disposizioni in tema di dematerializzazione dei documenti assicurativi, ai fini dei controlli di polizia stradale necessitati, recependo le pregresse e recenti indicazioni dell'IVASS (ex ISVAP) al riguardo⁽²⁾.

In particolare, facendo propria l'interpretazione in merito già proposta dal predetto organismo di vigilanza sull'attività assicurativa, il prefato Dicastero ha ritenuto pienamente legittima l'esibizione in sede di controllo di polizia stradale di un "...*certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S. o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.*"

Ciò premesso, nell'allegare la nota ministeriale al fine di darne concreta applicazione, si ritiene resti ovviamente ferma la facoltà per l'organo di polizia di esperire, laddove sorgano dubbi motivati sulla fondatezza della documentazione esibita nei termini che precedono (e, in specie, nell'occorso di sinistri stradali con ipotesi ex 589 *bis* -590 *bis* c.p., ovvero nell'evenienza di reati C.d.S. o comunque connessi alla circolazione di veicoli), ogni ulteriore e utile accertamento - diverso dalla mera richiesta ex art. 180, comma 8, C.d.S.; es.: banche dati, controlli presso agenti e compagnie, etc. - al fine di verificare l'effettiva copertura assicurativa di che trattasi.

/RB

Addì, 2 settembre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

Allegato: la Circolare Ministeriale ad oggetto.

(1) Recante "Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180 comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015."

(2) Nota IVASS prot. 111471 del 1 giugno 2016 già anticipata ai Responsabili di Reparto T.P.O. del Corpo, nelle more del recepimento ministeriale, con nota mail dell'Ufficio Studi, addì 12 luglio 2016.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento Pubblica Sicurezza DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
Servizio Polizia Stradale PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Registrato il 01/09/2016

Prot.300/A/5931/16/106/15



236899

OGGETTO: Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

L'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione RCA ⁽¹⁾.

L'art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ⁽²⁾ per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento emanato il 19 marzo 2010, n. 34.

L'IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l'art.10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che *“nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica ..”*.

¹ Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione.

² Già ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per effetto della modifica da ultimo richiamata (³), in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

³ E conformemente ai principi e alle finalità del Codice dell'amministrazione digitale, volti alla diffusione e alla fruibilità dell'informazione in modalità digitale.